

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 3832 /005.11.15 del 18 FEB. 2015 / Pos. Coll. e Coord. n. 1 - 4

VIA PEC

Presidenza della Regione
- Ufficio di Gabinetto
(rif. fgl. 30.12.2014, n. 151)

-Segreteria Generale

- Segreteria della Giunta

e, p.c.

Assessorato regionale dell'Economia
- Ufficio di Gabinetto
- Dipartimento delle Finanze e del Credito

**Assessorato delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica**
- Ufficio di Gabinetto
- Dipartimento Regionale delle Autonomie
Locali

Presidenza
-Dipartimento Programmazione

LORO SEDI

Oggetto: Legge 23.12.2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” pubblicata sulla G.U.R.I. 29 dicembre 2014, n. 300 S.O. n. 99 - Profili di illegittimità costituzionale.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Beatrice Fiandaca, tel 091.7074836 - e.mail beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it

W AD

R

1. Con foglio 8 gennaio 2015, n.351 questo Ufficio, su segnalazione dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente, ha invitato tutti gli Assessori e i Dirigenti Generali a voler rappresentare, entro il termine del 10 febbraio 2015, eventuali profili di violazioni statutarie da parte della legge di stabilità in oggetto, considerato che il termine perentorio per proporre ricorso, previa delibera della Giunta regionale, scade il 27 febbraio 2015.

In risposta l'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito ha segnalato, con foglio 2 febbraio 2015, n.1629, le lesioni alle prerogative statutarie sospettate con riferimento alle seguenti disposizioni.

Anche l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali ha segnalato, con foglio 5 febbraio 2015, n.1818, disposizioni lesive delle prerogative statutarie.

Con foglio 6 febbraio 2015, n.2090, privo degli allegati, assunto al protocollo generale con n. 3143 dell'11 febbraio 2015, il Dipartimento della Programmazione ha segnalato ulteriori, eventuali profili di incostituzionalità.

Conclusivamente, ad oggi, i commi censurati dalle rispettive Amministrazioni regionali di competenza sono quelli che di seguito si riportano in ordine numerico progressivo:

Art.1, comma 122 *Al finanziamento degli incentivi di cui ai commi 118 e 121 si provvede, quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.*

Art.1, comma 400 *Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dalla presente legge, assicurano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e in termini di saldo netto da finanziare, pari a quanto indicato nella seguente tabella:*

<i>Regione o Provincia autonoma</i>	<i>Contributo aggiuntivo (in migliaia di euro) Anni 2015-2017</i>	<i>Contributo aggiuntivo (in migliaia di euro) Anno 2018</i>
<i>Valle d'Aosta</i>	<i>10000</i>	<i>10000</i>
<i>Provincia autonoma di Bolzano</i>	<i>----</i>	<i>25000</i>
<i>Provincia autonoma di Trento</i>	<i>----</i>	<i>21000</i>



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Beatrice Fiandaca, tel 091.7074836 - e.mail beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it

<i>Friuli-Venezia Giulia</i>	87000	87000
<i>Regione siciliana</i>	273000	273000
<i>Sardegna</i>	97000	97000
<i>Totale autonomie speciali</i>	467000	513000

Art. 1, comma 401. *La regione Valle d'Aosta, la regione Friuli Venezia Giulia e la Regione siciliana assicurano il contributo di cui al comma 400 del presente articolo nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, concernente la disciplina del patto di stabilita' interno in termini di competenza eurocompatibile.*

Art.1, comma 403. *Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, la Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, assicurano un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per gli importi previsti nella tabella di cui al comma 400 del presente articolo. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.*

Art.1, comma 415. *All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 454, alinea, la parola: «2017» e' sostituita dalla seguente: «2018»;*
- b) nella tabella di cui al comma Comma 454, lettera d), le parole: «2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «2015-2018»;*
- c) al comma 455, alinea, la parola: «2017» e' sostituita dalla seguente: «2018».*

Art. 1, comma 416. *Al comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: «2017» e' sostituita dalla seguente: «2018»; b) nella tabella, le parole: «Anni 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Anni 2015-2018».*

Art. 1, comma 418. *Le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 febbraio 2015, con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore SOSE Spa, sentita la*



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Beatrice Fiandaca, tel 091.7074836 - e.mail beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.

Art.1, comma 419. *In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 418, entro il 30 aprile di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle medesime province e città metropolitane. In caso di incapienza a valere sui versamenti dell'imposta di cui al primo periodo, il recupero è effettuato a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, con modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.*

Con riguardo alle disposizioni su riportate si precisa che le osservazioni che i Dipartimenti di competenza hanno sottoposto a questo Ufficio, vengono di seguito riportate ed esaminate secondo l'ordine numerico progressivo dei commi, prescindendosi dall'ordine cronologico delle relative note:

ART. 1 Comma 122 - Il Dipartimento della Programmazione censura l'art.1, comma 122, della L.190/2014 che ha fissato nella misura di 3,5 miliardi di euro (distribuiti nel quadriennio 2015/2018) le risorse necessarie ad assicurare la copertura finanziaria agli incentivi di cui ai commi 118 e 121 della Legge in oggetto attraverso la riprogrammazione delle risorse del Piano di Azione Coesione (PAC) che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non risultavano impegnate alla data del 30 settembre 2014.

L'Amministrazione precisa che il successivo comma 123 affida al Gruppo di Azione ex art.4 della L.99/2013 (organismo bilaterale Stato-UE) il compito di individuare le linee di intervento dei programmi (generatisi dall'adesione al PAC da parte di vari organismi detentori di risorse della programmazione comunitaria 2007-2013, fra cui le Regioni) sui quali operare le riprogrammazioni, il cui ammontare è stato preventivamente fissato al comma precedente.

La competente Amministrazione regionale ritiene che la norma del comma 122 leda pesantemente gli interessi della Regione a motivo della palese violazione degli accordi all'uopo intercorsi fra il Governo Nazionale e l'Unione Europea e ai successivi conseguenti accordi Stato-Regioni, sulla base dei quali la Sicilia ha aderito al PAC, riprogrammando, con l'assenso delle Autorità nazionali e dell'Unione Europea, risorse della programmazione comunitaria 2007-2013 del FESR e del FSE.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: *Avv. Beatrice Fiandaca*, tel 091.7074836 - e.mail beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it

M
all

E

La norma in parola, secondo l'avviso del Dipartimento, lederebbe il principio, costituzionalmente garantito, di leale collaborazione Stato-Regioni a motivo dell'introduzione di un criterio retroattivo di riprogrammazione delle risorse non previsto dalle preesistenti norme al medesimo fine dettate dalla disciplina in materia (art. 4, dl. 28-06-2013, n. 76 come convertito, con modificazioni, con L.99 del 2013), ponendosi, altresì, in palese violazione degli accordi intercorsi fra Governo Italiano e Consiglio dell'Unione Europea, il quale aveva accondisceso ad una complessiva riprogrammazione delle risorse destinate alla politica di Coesione per l'Italia a condizione che le medesime non fossero distolte, per la quota nazionale destinata al cofinanziamento, dal mantenimento di politiche di sviluppo destinate alle Regioni più svantaggiate.

Dalla compiuta illustrazione di genesi, presupposti normativi e contenuti del Piano di Azione Coesione operata dal Dipartimento viene in evidenza che si è intervenuti, dalla fine del 2011, attraverso una revisione delle scelte di investimento già compiute con lo scopo, da un lato, di mettere in salvaguardia interventi e risorse i cui tempi di attuazione non risultavano coerenti con i tempi della rendicontazione sui programmi comunitari e, dall'altro, di avviare nuove azioni e progetti, maggiormente aderenti al mutato contesto economico, alcuni dei quali di natura prototipale che, in base agli esiti, si sarebbero potuti riprendere nella programmazione 2014-2020.

Il PAC è stato definito e attuato attraverso fasi successive di riprogrammazione dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2007-2013 dei programmi operativi delle regioni meridionali e di quelli nazionali (che utilizzano risorse delle 4 regioni meridionali di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia). In parte estremamente residuale sono presenti piccole risorse di alcune regioni del Centro-Nord.

Passando ad illustrare le conseguenze negative derivanti per la Regione dalla riprogrammazione nazionale disposta dalla L. di Stabilità, da un'interpretazione strettamente letterale, si stima la sottrazione di oltre euro 1.314 milioni di euro relativi alle linee PAC Salvaguardia, Misure Anticicliche e Nuove Azioni Regionali, ai quali vanno ad aggiungersi gli oltre 281 milioni relativi al c.d. Piano Giovani, la cui Autorità di Coordinamento è il Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale.

Infatti, la legge di stabilità, con il comma in esame, introduce una regola mai precedentemente definita, ovvero quella della decurtazione delle risorse del fondo di rotazione in assenza di impegni (né tantomeno di obbligazioni giuridicamente vincolanti) e la applica retroattivamente, facendo riferimento alla data del 30 settembre 2014 e cancellando il principio di territorialità delle risorse formalmente condiviso e sottoscritto tra Governo nazionale e Regioni nell'avvio del PAC il 3 novembre 2011. Sulla base delle caratteristiche del PAC e degli interventi scelti, il comma 122, dell'art.1 della L.190/2014 comporta:

- la creazione di un consistente ed, in atto, non quantificabile, numero di contenziosi tra Regioni ed amministrazioni beneficiarie esterne in gran parte pubbliche (Comuni) che si vedranno annullare interventi in relazione ai quali sono stati sottoscritti



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Beatrice Fiandaca, tel 091.7074836 - e.mail beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it

convenzioni e disciplinari, sono in corso procedure di gara, sono state comunque già sostenute spese (anche in assenza di obblighi giuridicamente vincolanti già conseguiti a quella data, ovvero di gare già aggiudicate), con il rischio più che concreto di generare debiti fuori bilancio.

- Tali contenziosi assumeranno ricadute drastiche per quei casi in cui l'obbligo giuridicamente vincolante non presente alla data del 30 settembre, sia stato conseguito nei mesi successivi (ottobre-dicembre).
- La decurtazione delle risorse, infine, compromette gli interventi già in corso con particolare riferimento all'esigenza di porre in salvaguardia quei progetti inizialmente previsti nei programmi comunitari che successivamente sono stati trasferiti al di fuori dei Programmi Operativi 2007-2013 perché non in grado di conseguire la chiusura delle attività entro i termini della programmazione comunitaria (dicembre 2015) a causa della complessità delle procedure e dei pareri autorizzativi, con la conseguente mancata copertura finanziaria degli stessi.

Viene inoltre sottolineato che i dati di monitoraggio alla data del 30 settembre 2014 non risultano in tutte le Regioni esaustivi ed aggiornati, sia a motivo del mancato allineamento del sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze (BDU) alle riprogrammazioni dei Programmi PAC approvate dal Gruppo di Azione (è il caso di alcune Azioni del PAC III Fase Sicilia, approvate dal Gruppo di Azione l'1.10.2014 e tradotte nella riformulazione del piano finanziario del programma con nota del Dipartimento Sviluppo e Coesione del MEF del 2.12.2014, ancora non recepite nel BDU del MEF), che a causa dei rallentamenti con i quali i soggetti beneficiari esterni alle amministrazioni regionali alimentano i sistemi stessi, con la conseguenza che possono non risultare nei sistemi inviati a quella data progetti che invece hanno conseguito OGV.

In ordine alle competenze del Dipartimento Finanze viene rilevato che i commi 400 e seguenti dell'art.1 della Legge 23 dicembre 2014, n.190 ridefiniscono fino all'anno 2018, per le autonomie speciali, l'obiettivo del patto di stabilità (comma 401), nonché il concorso alla finanza pubblica (comma 403), entrambi già oggetto di ulteriore rialzo a danno delle Regioni a statuto speciale ai sensi dell'art.46, commi 1-3, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito in legge n.89 del 24 giugno 2014, con modificazioni.

Il contributo di cui al comma 400 è assicurato nell'ambito dell'applicazione dell'art. 1, comma 454 della legge 24/12/2012, n. 228 e successive modifiche, concernente, appunto, la disciplina del patto di stabilità interno in termini di competenza eurocompatibile. Ciò significa che l'ulteriore contributo di € 273 milioni richiesto alla Regione Siciliana ai sensi di quest'ultima norma si aggiunge a quelli già previsti dall'art. 1, comma 454 della legge di stabilità dell'anno 2013, come incrementati ai sensi dell'art.46 del Decreto legge 24 aprile 2014 n.66 e perciò anche ai contributi di cui alle disposizioni recate:

-dal comma 499 art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato". :

-dall'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183;



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: *Avv. Beatrice Fiandaca*, tel 091.7074836 - e.mail beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it

M
psd

J

- dall'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni contenute nei decreti legge n. 1/2012 e n. 26/2012;
- dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Tutte le norme sopra indicate sono state oggetto di impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale ed il relativo giudizio è in atto pendente.

Pertanto, ad avviso del Dipartimento Finanze i commi 400 e seguenti della legge di stabilità per l'anno in corso, introducendo una ulteriore misura di concorso alla finanza pubblica, si prestano a rilievi di incostituzionalità sotto il profilo della garanzia dell'autonomia finanziaria e degli equilibri di bilancio di questa regione ed in riferimento alle previsioni, a tale salvaguardia, contenute negli articoli 97 primo comma (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni), 81 ultimo comma e 119, tutti della Costituzione e negli articoli 36 e 43 dello Statuto siciliano e correlate norme di attuazione.

L'assenza di qualsiasi previsione di raccordo con la Regione Siciliana è, inoltre, ritenuta lesiva del principio costituzionale di leale collaborazione.

Il comma 403, in particolare, dispone un ulteriore concorso alla finanza pubblica delle Autonomie speciali che segue e si aggiunge a quello previsto dalle disposizioni che a partire dal D.L. 201 del 2011 si sono susseguite. Valgono pertanto, per la norma in esame, le osservazioni e i parametri costituzionali già evidenziati per i ricorsi avanzati innanzi alla Corte Costituzionale avverso le richiamate disposizioni del 2011 e seguenti.

Essa trova immediata applicazione senza il previo esperimento delle modalità attuative di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Come riferisce il Dipartimento, la disposizione è adottata, in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione e in detta norma costituzionale pare dunque trovare il proprio fondamento.

Viene però evidenziato che, a norma dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare il concorso alla sostenibilità del debito pubblico ma anche a garantire gli equilibri dei propri bilanci.

Le misure fino ad oggi poste in essere con la sopra detta finalità non tengono conto della necessaria garanzia degli equilibri di bilancio di questa Regione. Infatti, a causa del mancato raccordo con la regione destinataria di tali restrizioni, non sono prese in alcuna considerazione le esigenze funzionali sottese alle politiche finanziarie dell'ente.

In definitiva, la norma in esame, letta in uno con le altre disposizioni che stabiliscono limiti al patto di stabilità, viola i principi di certezza delle entrate, di affidamento e di corrispondenza tra risorse e funzioni pubbliche, all'esercizio delle quali esse sono preordinate.

Per tutto quanto sopra, il Dipartimento solleva il dubbio di legittimità costituzionale delle disposizioni in commento ove inserite nel contesto delle misure complessivamente

via Caltanissetta, 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Beatrice Fiandaca, tel 091.7074836 - e.mail beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it



M
FR

[Handwritten signature]

adottate con la medesima finalità del concorso alla finanza pubblica – con lo stesso articolo 97 primo comma (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni), l'articolo 81 ultimo comma e l'articolo 119, tutti della Costituzione e con gli articoli 36 e 43 dello Statuto siciliano e correlate norme di attuazione.

Il Dipartimento Finanze ha inoltre segnalato come lesivi i suindicati commi 418 e 419 della legge di stabilità 2015.

In particolare in ordine al comma 419 rappresenta che, con la sentenza n. 97 del 20-23/05/2013, la Corte Costituzionale ha sancito la natura giuridica dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore confermandone la connotazione di tributo erariale di spettanza regionale, allorquando riscossa nel territorio siciliano e, come tale, ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 36 dello statuto siciliano e dell'art. 2 del DPR 1074 del 1965.

Infine, il Dipartimento regionale delle Autonomie locali ha poi rilevato che le disposizioni richiamate dal comma 418 sono collegate al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane avviato a livello nazionale con la legge n. 56 del 2014 (Legge Delrio), il cui ambito di applicazione esclude gli enti di vasta area della Regione siciliana, per i quali, come è noto, è in corso di definizione un autonomo percorso di riforma.

Inoltre ha precisato che il versamento di risorse da parte delle province e delle città metropolitane in favore dello Stato, di cui al secondo periodo del citato comma 418, è strettamente connesso all'obbligo di concorso al contenimento della spesa pubblica, mediante riduzione di spesa corrente previsto dal periodo precedente come risulta dalla circolare n. 1/2015 del 30 gennaio 2015 con la quale sono state adottate le linee guida per l'attuazione dei commi da 418 a 430 dell'articolo 1 della legge 190/2014 in relazione al personale ed al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane.

Evidenzia, inoltre, che in tale documento, con riferimento ai commi in questione, viene, tra l'altro, precisato che *“la riduzione incrementale della spesa corrente si coordina anche con la graduale attuazione dei processi di mobilità del personale definiti dalla legge n. 56 del 2014 e dai commi da 420 a 428 della legge 190/2014. Tali processi determinano una progressiva riduzione della spesa del personale sostenuta dalle città metropolitane e dalle province attraverso una ricollocazione del personale in mobilità presso le amministrazioni titolari delle funzioni non fondamentali in attuazione della predetta legge 56/2014 ed in altre amministrazione pubbliche, a cui si aggiunge, nello stesso arco temporale del biennio 2015-2016, la riduzione di spesa del personale in servizio presso gli enti di area vasta in ragione dell'estinzione dei rapporti di lavoro in relazione alle cessazioni dal servizio previste dalla disciplina vigente”*.

Pertanto, in ordine alla previsione del contributo a carico degli enti di area vasta dell'Isola, ex comma 418 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il suindicato Dipartimento ritiene possa ravvisarsi un eventuale contrasto con l'art. 14 dello Statuto - che comprende il “regime degli enti locali” tra le materie riservate alla competenza esclusiva del legislatore regionale.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Beatrice Fiandaca, tel 091.7074836 - e.mail beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it

M AD

X

L'Amministrazione delle Autonomie Locali segnala, altresì, il successivo comma 419, là dove lo stesso stabilisce che l'Agenzia delle Entrate, in caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 418 entro il 30 aprile di ciascun anno, provvede al recupero delle relative somme nei confronti degli enti interessati a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (ad esclusione dei ciclomotori).

Tale norma, nel prevedere la sottrazione di gettito a valere sulla predetta imposta, di fatto dispone la destinazione di un gettito di spettanza regionale - percepito dalla Province (oggi Liberi Consorzi di comuni) solo in virtù di singoli interventi del legislatore regionale - e, pertanto, si pone in contrasto con l'art. 36 dello Statuto e con le relative norme di attuazione (art. 2 d.P.R. n. 1074 del 1965) che comprendono l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel novero delle entrate che spettano alla Regione nella misura in cui sono riscosse nell'ambito del suo territorio.

A sostegno richiama anch'esso la sentenza n. 97/2013 con la quale la Corte Costituzionale, in accoglimento del ricorso proposto dalla Regione siciliana, ha dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 16/2012, nella parte in cui dispone la destinazione di un gettito di spettanza regionale.

2- Partendo dai commi 122-124 anche lo Scrivente rileva le criticità che comporta la riprogrammazione del PAC, considerato che la destinazione di un'ingente quota del medesimo al finanziamento degli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato contraddice ed annulla in parte gli scopi perseguiti dal Piano.

A ciò si aggiunge l'applicazione retroattiva delle riduzioni che si palesa tanto più arbitraria in quanto non si comprende il motivo per il quale si prende a riferimento la data del 30 settembre 2014.

Da evidenziare inoltre come la legge di stabilità, tesa a punire i ritardi delle Amministrazioni responsabili della gestione degli interventi, sembri prescindere dal considerare che spesso i medesimi sono dovuti alla farraginosità delle procedure di assegnazione/ rimodulazione. Al riguardo basti pensare che la proposta di rimodulazione del quadro finanziario della nostra Regione, di cui riferisce il Dipartimento, risulta definita dal MEF con **decreto dell'Ispettore generale capo per i rapporti finanziari con l'Unione europea del 22 gennaio 2015, pubblicato in GURI n.33 del 10-2-2015.**

Ciò detto, e preso atto anche del rischio di contenziosi, non può sottacersi tuttavia di nutrire non poche perplessità circa l'esito di un'eventuale impugnativa delle disposizioni in commento.

Quanto all'adombrata lesione del principio di leale collaborazione, anche di recente la Corte Costituzionale, sent. n. 121/2013, ha rammentato che "l'esercizio dell'attività legislativa sfugge, in ogni caso, alle procedure di leale collaborazione (ex plurimis, sentenze n. 371 e n. 222 del 2008, n. 401 del 2007)". Pertanto tale censura potrebbe essere rivolta solo al comma



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: *Avv. Beatrice Fiandaca*, tel 091.7074836 - e.mail beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it

W Pd

[Handwritten signature]

123, considerato che nello stesso non si fa cenno alla necessità che il Gruppo Azione Coesione proceda, in partenariato con le amministrazioni interessate, come invece stabilito dalla precedente disposizione, art.4, comma 3 del D.L. 76/2013, che, invero, ha già previsto la possibilità di riprogrammazioni in esito all'attività di monitoraggio ma non risulta impugnata da questa Regione.

Inoltre, pur se nei commi oggi in esame possono rinvenirsi elementi di irragionevolezza, la relativa censura, per violazione dell'art.3 della Costituzione, non risulta sufficiente da sola a far dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma, atteso che ciò che assume rilievo (lesivo) fondamentale ai fini dell'eventuale impugnativa è la ridondanza di tale vizio sulle competenze regionali e la conseguente lesione delle prerogative (statutarie) della nostra Regione.

Lo stesso è a dire ove il Dipartimento Programmazione individui le disposizioni di fonte comunitaria con le quali le norme statali risultino in contrasto. In tal caso, infatti, si potrà approfondire la possibilità di invocare anche tale vizio stante che dinanzi alla Corte costituzionale, adita in via principale, la valutazione della conformità della legge nazionale alle norme comunitarie si risolve, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., in un giudizio di legittimità costituzionale, nel cui ambito la Corte è legittimata a utilizzare lo strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Ora, anche assumendo che per effetto della riduzione subiscano pregiudizio le competenze regionali coinvolte - per la limitazione della potestà amministrativa regionale in lesione dell'art.20, segnatamente negli ambiti attribuiti nelle materie di cui agli artt. 14, lett. d), g), m), o), r) e 17 lett.a), d), f) e h) - si dubita che la Corte riconosca alla questione tono costituzionale.

Viceversa, detta Corte, potrebbe ritenere che il danno in capo alla Regione si configuri solo all'esito dell'attuazione delle norme legislative e vada perciò eventualmente denunciato innanzi ai giudici comuni.

Alla luce delle illustrate riserve sarà quindi il decisore politico a valutare la convenienza dell'impugnazione dei commi in questione considerati anche i contenuti della risposta dello scorso 20 gennaio all'interrogazione parlamentare n.5-04418 (a firma Palese) sulla decurtazione delle risorse destinate al piano di azione per la coesione.

Al riguardo il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Graziano Delrio ha riferito che "a distanza di più di tre anni dall'avvio del PAC, si continuano a registrare inefficienze anche per quanto riguarda l'attuazione: infatti, a fronte dei 9,2 miliardi di euro già assegnati, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano impegni giuridicamente vincolanti pari a circa 2,4 miliardi di euro. Le inefficienze e i ritardi riguardano anche gli aspetti procedurali: infatti, quasi tutti gli interventi del PAC registrano ritardi consistenti rispetto ai cronoprogrammi approvati ed alcuni interventi non risultano neppure avviati. Evidenzia inoltre che, ai citati 9,2 miliardi di euro assegnati, vanno aggiunti i 2,3 miliardi di euro provenienti da ulteriori riprogrammazioni dei Programmi operativi, ed oggetto dei prossimi decreti dell'IGRUE."



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Beatrice Fiandaca, tel 091.7074836 - e.mail beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it

La risposta rammenta inoltre “che il monitoraggio del PAC e la conseguente possibile riprogrammazione erano previsti già da una norma precedente a quella citata dall'interrogante, ovvero l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2013, che stabilisce la competenza del Gruppo di azione in relazione al monitoraggio periodico finalizzato anche ad una possibile riprogrammazione. Inoltre le amministrazioni interessate sono state avvisate con nota del 5 settembre 2014, dall'amministrazione competente per il coordinamento dei fondi, ora Agenzia, dell'avvio del monitoraggio e della conseguente possibile riprogrammazione legata alle risorse non coperte da impegni giuridicamente vincolanti, non figuranti nella Banca Dati Unitaria dell'IGRUE alla data del 30 settembre 2014”.

Viene inoltre evidenziato che gli interventi che saranno oggetto di riprogrammazione ai sensi dell'articolo 1, commi 122 e 123, della legge di stabilità, potranno trovare copertura finanziaria sia attraverso altre risorse (provenienti non solo dal bilancio comunitario per il periodo 2014-2020, ma anche dal bilancio nazionale, in particolare attraverso i cosiddetti «Programmi paralleli» ed il Fondo sviluppo e coesione), sia attraverso una rimodulazione delle risorse PAC che, anche al netto della riprogrammazione in atto, ammontano a circa 8 miliardi di euro.

In conclusione comunque il sottosegretario, nell'informare che il Governo non ha intenzione di operare alcuna deroga alla disciplina legislativa, si è riservato “la possibilità di indicare tassativamente alcune fattispecie, come l'assunzione di obbligazione da parte delle amministrazioni, o il mancato perfezionamento della notifica dell'impegno, che possono essere equiparate, in sede di applicazione dei citati commi 122 e 123, all'impegno delle risorse.”

Tutto ciò premesso, ove la Regione ritenga di procedere ad impugnare la detta riprogrammazione, dovranno essere censurati i commi 122,123 e 124 per violazione dei seguenti parametri costituzionali che l'Ufficio ritiene di dover indicare: artt. 3 e 97, commi 1° e 2° Cost., per la limitazione che ne deriva alla potestà amministrativa regionale sancita dall'art.20 dello Statuto, segnatamente negli ambiti attribuiti nelle materie di cui agli artt. 14, lett. d), g), m),o), r) e 17 lett.a), d), f) e h) del medesimo nonché degli artt. artt.81, comma 6° e 119, commi 1°e 6° della Costituzione nel testo novellato con legge costituzionale n.1/2012 anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 3 del 2001.81 e 119 della Costituzione.

Inoltre, quanto al comma 123, oltre alle violazioni come sopra indicate, si rileva la violazione dell'art. 120 Cost. sotto il profilo della leale collaborazione.

3- Con riferimento alle nuove disposizioni in materia di contributo alla finanza pubblica nel condividere quanto riferito dalla competente Amministrazione attiva si ritiene, per una migliore intelligenza del tema, di precisare quanto segue:

Il comma 400 stabilisce un ulteriore concorso alla finanza pubblica per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pari complessivamente a 467



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Beatrice Fiandaca, tel 091.7074836 - e.mail beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it

milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e a 513 milioni per il 2018, in termini di indebitamento netto e in termini di saldo netto da finanziare.

Tali importi, precisa il successivo comma 417, possono essere modificati, ad invarianza dell'importo complessivo, mediante accordo da sancire entro il 31 gennaio di ciascun anno in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Come risulta dalla tabella la quota che annualmente fa carico alla Regione siciliana ammonta a ben 273 milioni di euro.

Oltre all'entità del contributo richiesto rileva che la Sicilia, insieme solo a Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, lo assicura nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, concernente la disciplina del patto di stabilità interno in termini di competenza euro compatibile.

Diversamente (comma 404) le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il contributo nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 455, della legge n. 228 del 2012, concernente la disciplina del patto di stabilità interno in termini di competenza mista mentre la regione Sardegna (comma 402) attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio, secondo le modalità previste dall'articolo 42, comma 10, del decreto-legge n. 133 del 2014.

Le suindicate differenti modalità conseguono agli Accordi sottoscritti dal Governo rispettivamente con la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome (cfr anche commi da 406 a 413) e con la Regione Sardegna. Dell' attuazione dell'Accordo sottoscritto tra Stato e regione Friuli Venezia Giulia si occupano poi le disposizioni recate dai commi da 513 a 523.

Specificamente per la nostra Regione il comma 405, modificando l'articolo 42, comma 5, del decreto-legge n. 133 del 2014, dispone che il MEF, laddove necessario, deve comunicare alla regione Siciliana entro il 30 giugno di ciascun anno l'obiettivo rideterminato in conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali con legge statale.

Detta previsione si ricollega alla circostanza che, in attuazione dell'Accordo sottoscritto il 9 giugno 2014 fra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana, l'obiettivo di patto di stabilità interno della Regione siciliana, di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, determinato in 5.786 milioni di euro per l'anno 2014, risultava già determinato, in 5.665 milioni di euro anche per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, dall'art. 42, comma 5, del decreto-legge n. 133 del 2014, disposizione che precisa però che gli obiettivi, per gli anni 2014-2017, possono essere rideterminati in conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali con legge statale.

In base al comma 414 le autonomie speciali devono comunque garantire il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, anche come eventualmente rideterminato a seguito delle norme in esame.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: *Avv. Beatrice Fiandaca*, tel 091.7074836 - e.mail beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it

In termini di saldo netto da finanziare il contributo previsto per le autonomie differenziate è attuato :

- per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, attraverso l'accantonamento, delle quote di compartecipazione ai tributi erariali, di importo pari a quelli previsti dal comma 143;
- per la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano attraverso il versamento al bilancio dello Stato.

Da ciò in estrema sintesi può evidenziarsi che il contributo richiesto alla Regione siciliana in termini di saldo netto da finanziare viene ad aggiungersi a tutti quelli già in precedenza disposti dallo Stato ed ancora una volta, nelle more dell'emanazione delle previste e necessarie norme di attuazione, sottraendo, unilateralmente e in assenza delle condizioni per far luogo a riserva, gettito di integrale spettanza regionale.

La considerazione che tutti i precedenti interventi statali in tal senso siano stati impugnati induce quindi a procedere ad adire la Corte anche per quest' ultimo. Resta tuttavia da valutare se, a fronte dell'impegno assunto dall'On.le Presidente, di rinunciare per gli anni 2014-2017, agli effetti positivi derivanti dall'eventuale accoglimento dei precedenti ricorsi si debba impugnare tutto l'intervento ovvero limitarsi a contestarlo nella parte in cui dispone per l'anno 2018.

Da notare, inoltre, che nelle pieghe dell'articolato si rinviene un altro comma, il 416, per effetto del quale anche il concorso alla finanza pubblica disposto dall'art.1, c. 526 della L. 147/2013 fino al 2017 continua ad essere dovuto anche per il 2018. Si rammenta che pure la richiamata disposizione è stata fatta oggetto di ricorso alla Consulta.

In termini di indebitamento netto, invece, stante che l'Accordo ha fatto salva la facoltà dello Stato di modificare l'importo dei concordati obiettivi programmatici, si ritiene che per censurare l'innalzamento del limite di spesa risulta ancor più necessario provare che ne derivi l'impossibilità per la Regione di svolgere le proprie funzioni.

Ciò detto, sia che si scelga l'una o l'altra strada (impugnativa di tutto l'intervento o della sola parte riguardante il 2018) i parametri costituzionali alla luce dei quali sollevare questione di legittimità per i succitati commi, e precisamente comma 400, anche in combinato disposto, rispettivamente, con i commi 401 e 405 e con i commi 403, 415 e 416, vanno, come indicato dal Dipartimento Finanze, individuati negli artt. 36 e 43 dello Statuto e nell'art.2, 1° comma delle norme di attuazione in materia finanziaria (D.P.R.1074/1965) nonché negli artt.81, comma 6°, 97, comma 1° e 119, commi 1° e 6° della Costituzione anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 3 del 2001.

Lo Scrivente condivide le perplessità delle Amministrazioni riferenti anche in ordine ai commi 418 e 419 su indicati

Quanto al comma 418, appare palese che il contributo richiesto alle Province e da finanziare attraverso riduzione della spesa corrente, si ricolleggi al riordino degli enti di area vasta, quale stabilito dalle fonti statali.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: *Avv. Beatrice Fiandaca*, tel 091.7074836 - e.mail beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it

E tuttavia, pur se nell'attuazione delle proprie prerogative statutarie, il legislatore siciliano sta del tutto autonomamente procedendo al riordino, tanto che ha già soppresso le Province regionali, nella L. di stabilità lo Stato, che ai successivi commi, 420 e segg., mostra di essere consapevole della separazione di detti percorsi di riordino, correlata all'autonomia regionale speciale, non ha espressamente escluso gli enti siciliani dall'applicazione dei commi in commento.

Invero, una generale clausola di salvaguardia è recata alla fine della legge dal comma 734 che recita *"Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione"*.

In assenza, però, del provvedimento ministeriale come citato dal quarto periodo del comma 418, non si hanno certezze dell'esclusione delle Province siciliane e ciò consiglia di impugnare, in via cautelativa, l'intero comma. L'alternativa di reagire eventualmente al solo atto attuativo comporterebbe il rischio di incorrere in una declaratoria di inammissibilità per acquiescenza alla norma in attuazione della quale il provvedimento verrà emesso.

Con riferimento al comma 418 si sospetta, quindi, la lesione delle competenze regionali sancite dall'art.14 lett. o) e dall'art. 15 dello Statuto ed inoltre, considerato che le Regioni sono legittimate a denunciare la legge statale per la lesione delle attribuzioni degli enti locali (cfr. Corte Cost. sent. n. 298 del 2009 e precedenti ivi citati), la lesione dell'autonomia amministrativa e finanziaria dei liberi consorzi siciliani in violazione dell'art.119, commi 1° e 4° della Cost..

Quanto poi al comma 419, che correlato al precedente è quindi del pari viziato, devono in più richiamarsi le considerazioni già espresse per la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 e del relativo allegato 1, per la parte che riguarda le Province siciliane, del decreto-legge 6/3/2014, n. 16 convertito in legge dall'art. 1, comma 1 della legge 2/5/2014, n. 68, impugnato per violazione dell'art. 36 dello Statuto regionale in combinato disposto con l'art. 2, comma 1 del D.P.R. 26/7/1965, n. 1074 successivamente sollevata con ricorso n. 10 /2014.

In particolare rileva che il combinato disposto dei due commi in esame prevede, in caso di omesso versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato dei risparmi di spesa effettuati ai sensi del comma 418 (come detto censurabile), la possibilità per l'Erario di recuperare le predette somme mediante sottrazione di gettito a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, demandato all'Agenzia delle Entrate nei confronti delle province interessate (oggi Liberi Consorzi di comuni), di cui all'art. 60 del D.L.vo 15/12/1997, n° 446, all'atto del riversamento da parte dell'Erario del relativo gettito alle province medesime.

Al riguardo la sentenza della Ecc.ma Corte n° 97/2013 del 20 maggio 2013, pubblicata il 23 maggio 2013, ha compiutamente chiarito la portata ed il collegamento fra tutte le previsioni normative succedutesi nel tempo precisando che la natura dell'imposta in questione esclude che il legislatore statale possa disporre direttamente l'assegnazione alle province (oggi



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Beatrice Fiandaca, tel 091.7074836 - e.mail beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it

Liberi Consorzi di comuni) del relativo gettito in quanto trattasi di un tributo erariale riscosso nel territorio regionale siciliano.

Malgrado i chiari contenuti della sentenza n.97/2013 il legislatore statale continua ad attuare, come già in precedenza con l'art. 10 del DL.16 del 2014, tentativi di sottrazione a questa Regione del gettito di tributi di sua spettanza in quanto riscossi sul suo territorio e che la stessa autonomamente riversa, oggi ai Liberi consorzi di comuni, in base a una legge già adottata dalla Regione stessa (art.10 l.r. 2/2002) trattenendo il medesimo importo da nell'ambito dei complessivi rapporti finanziari con le ex Province. Ne consegue perciò che il comma 419 è, altresì, in ogni caso lesivo delle competenze statutariamente sancite dall'art. 36 dello Statuto regionale e dall'art. 2, comma 1 del D.P.R. 26/7/1965, n. 1074, in quanto sottrae indirettamente gettito di spettanza regionale.

4. Considerato che non sono ad oggi pervenute altre segnalazioni (all'infuori delle risposte negative inviate dalla Presidenza – Dipartimento degli Affari Extraregionali – nota prot. n.1285 del 10.02.2015; Assessorato della Salute – Dipartimento Reg. Attività sanitarie – nota prot. n.4963 del 21.01.2015; Assessorato delle autonomie locali e funz. Pubbl. – Dipart. della Funzione pubblica – nota prot. n.20337 del 13.02.2015; Assessorato Infrastrutture e mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – prot. n.6181 del 29.01.2015; Assessorato Infrastrutture e mobilità - Dip. delle Infrastrutture – nota prot. n.3555 del 28.01.2015) può solo aggiungersi che, da un veloce esame autonomamente compiuto quest'Ufficio evidenzia la necessità che le competenti Amministrazioni esplicitino le ricadute di talune disposizioni, in ordine alle quali sembrano avvistabili perplessità.

Si fa riferimento in primo luogo al comma 390, secondo cui “ I conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato sono infruttiferi”.

Di poi ai commi da 391 a 394, che stabiliscono che il sistema di tesoreria unica venga applicato alle Camere di commercio e sottraggono alle stesse le disponibilità liquide prevedendo che i detti enti siano inseriti nella tabella A della legge 29 ottobre 1984, n. 720 recante “Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici”.

Al riguardo corre infatti l'obbligo di rammentare, per un verso, che le Camere dell'isola sono soggette alle norme sulla Tesoreria unica regionale e, per altro, che anche di recente la Regione ha impugnato una norma che ha per destinatari detti enti, l'art.28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ritenendosi legittimata a denunciarla oltre che per la lesione delle proprie competenze statutarie anche per il pregiudizio che arreca alle attribuzioni di tali enti. (Per violazione dell'art. 36 dello Statuto regionale, dell'art. 14, lettere d), o), p) e q) dello Statuto, degli artt. 3, 81,97 e 119 Cost..)

Pertanto, ove l'On.le Presidente concordi sull'opportunità dell'impugnativa, la Giunta dovrà deliberare al più presto e, nell'ipotesi si intenda proporre ricorso si riportano, di seguito, gli articoli nei cui confronti proporre la relativa questione di legittimità costituzionale con a fianco di ciascuno di essi i parametri violati:

- Art. 1 commi 122, 123 e 124 per violazione degli artt. 3 e 97, commi 1° e 2° Cost., per la limitazione che ne deriva alla potestà amministrativa regionale sancita

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: *Avv. Beatrice Fiandaca*, tel 091.7074836 - e.mail beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it


dall'art.20 dello Statuto, segnatamente negli ambiti attribuiti nelle materie di cui agli artt. 14, lett. d), g), m), o), r) e 17 lett.a), d), f) e h) del medesimo nonché degli artt. artt.81, comma 6° e 119, commi 1° e 6° della Costituzione anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 3 del 2001.

- Inoltre, quanto al comma 123, anche per violazione dell'art. 120 Cost. sotto il profilo della leale collaborazione.
- Art. 1, commi 400, 401, 403, 405, 415 e 416, per violazione degli artt. 36 e 43 dello Statuto e dell'art.2, 1° comma delle norme di attuazione in materia finanziaria (D.P.R.1074/1965) nonché degli artt.81, comma 6°, 97, comma 1° e 119, commi 1° e 6° della Costituzione anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 3 del 2001.
- Art. 1 commi 418 e 419 per violazione delle competenze regionali sancite dall'art.14 lett. o) e dall'art. 15 dello Statuto nonché il profilo relativo alla lesione dell'autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali di area vasta in violazione dell'art.119, commi 1° e 4° della Cost..
- Art. 1 comma 419 per violazione delle competenze statutariamente sancite dall'art. 36 dello Statuto regionale e dall'art. 2, comma 1 del D.P.R. 26/7/1965, n. 1074, in quanto sottrae indirettamente gettito di spettanza regionale.

Evidenziando nuovamente che il termine perentorio scade il 27 febbraio 2015, si accludono sin d'ora n. 2 fogli con procura a margine e lettere d'incarico per dirigenti avvocati di questo Ufficio.

I DIRIGENTI AVVOCATI

(Avv. Beatrice Fiandaca – Avv. Martina Valli)



L'AVVOCATO GENERALE

(Cons. Romeo Palma)

d'ordine



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Beatrice Fiandaca, tel 091.7074836 - e.mail beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it